

REGOLAMENTO
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SUBORDINATO

denominato

“Directa SIM 4% 2016 – 2022”

emesso da

DIRECTA S.I.M. S.p.A.

a Tasso fisso del 4%

di Euro 4.000.000

1. Ammontare

Il prestito obbligazionario subordinato denominato “Directa SIM 4% 2016 – 2022” (il “**Prestito Obbligazionario**”), di un ammontare complessivo massimo di Euro 4.000.000 costituito da n. 4.000.000 di obbligazioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) cadauna, rappresentate da certificati al portatore o nominativi emettibili in tagli variabili non inferiori a euro 1.000,00 (mille/00) cadauno (le “**Obbligazioni Subordinate**”) è emesso da DIRECTA S.I.M. S.p.A., con sede in Torino, Via Bruno Buozzi n. 5 (la “**Società**” o l’**Emittente**”), ai sensi del Regolamento (UE) n° 575/2013 del 26 giugno 2013 (il “**Regolamento**”), art. 63 e seguenti.

2. Durata

Il Prestito Obbligazionario, nel rispetto dell’art. 63, lettera g) del Regolamento, ha una durata di sei anni con emissione il 30 giugno 2016 (oppure successivamente, nel primo giorno utile secondo quanto previsto dall’art. 2436 del Codice Civile) e sarà rimborsato al termine della sua durata con le modalità di cui al successivo articolo 5.

Il Consiglio di Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 6 lettera c) ha la facoltà, con preavviso di un mese da darsi agli obbligazionisti, di procedere al rimborso anticipato del prestito, anche parziale, senza alcuna deduzione di spesa

3. Prezzo di Emissione

Le Obbligazioni Subordinate sono emesse alla pari, con godimento 30 giugno 2016 (oppure con godimento a partire dal primo giorno utile secondo quanto previsto dall’art. 2436 del Codice Civile).

4. Interessi

Le Obbligazioni Subordinate fruttano un interesse annuo posticipato sul valore nominale, pari al 4% su base annuale - divisore 365/365, a partire dalla data di emissione, pagabile in rate annuali posticipate alla scadenza di ogni anno, contro presentazione delle relative cedole di cui sono muniti i titoli. Qualora una data di pagamento degli interessi non dovesse cadere in un giorno lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Il pagamento degli interessi avverrà presso la banca incaricata. Gli interessi sono soggetti alla disciplina fiscale di cui all'art. 26, comma 1 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modifiche e integrazioni.

5. Rimborso

Il rimborso del Prestito Obbligazionario avverrà al termine della sua durata (30 giugno 2022) alla pari e dunque al 100% del valore nominale delle Obbligazioni Subordinate.

Qualora il giorno 30 giugno dovesse essere festivo sulla piazza di Torino, il pagamento avverrà il primo giorno lavorativo successivo.

Le Obbligazioni Subordinate cesseranno di essere fruttifere, per la quota del valore nominale, dalla data prevista per il loro rimborso.

6. Clausole di subordinazione

- a) In caso di liquidazione dell'ente Emittente, il debito può essere rimborsato solo dopo che siano stati rimborsati tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati;
- b) La durata del Prestito Obbligazionario è pari a 6 anni (vedasi precedente art. 2);
- c) Il rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario subordinato può avvenire solo su iniziativa dell'Emittente ed è soggetto a nulla osta della Autorità di Vigilanza preposta, ai sensi degli artt. 77 e seguenti del Regolamento.

7. Prescrizione

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono dopo cinque anni dalla data di scadenza delle cedole, per quanto riguarda gli interessi, e dopo dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni Subordinate sono divenute rimborsabili, per quanto riguarda il capitale.

8. Notizie agli obbligazionisti

Qualunque notizia da dare agli Obbligazionisti dovrà essere comunicata agli stessi per iscritto laddove se ne conosca l'identità, oppure in caso contrario, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

9. Foro competente

Il Foro inderogabile per qualsiasi controversia possa originarsi in dipendenza del prestito fra gli Obbligazionisti e la Società è quello di Torino.

10. Rinvio alle norme di legge ed ai regolamenti e istruzioni Banca d'Italia

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento sono richiamate le norme di legge e regolamentari nazionali ed europee.

f) Massimo Segre

f) Silvia Lazzaroni